

Salve,

invio un contributo in merito alla bozza di circolare del 15 giugno 2023 relativa al trattamento fiscale delle cripto-attività (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/consultazione-pubblica-15-giugno-2023>).

## 1. Tematica: Tasso di cambio

### 1.1 Paragrafo della circolare

#### 2.3.1 Redditi derivanti dalla cessione a “termine” e da prelievi da wallet

*[...] Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la cripto-valuta e l'euro all'inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la cripto-valuta o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.*

### 1.2 Osservazione

Non sempre risulta possibile, fattibile o pratico ricavare il tasso di cambio dal sito dove sono state acquistate le cripto-valute.

Quando si hanno molte transazioni effettuate su siti (exchange) diversi, può essere utilizzato un servizio offerto da alcune società che accorpa le transazioni effettuate nei vari siti e rilascia dei report fiscali in cui il tasso di cambio viene calcolato in base a un unico provider prescelto dalla società (ad esempio delle piattaforme molto utilizzate per visualizzare i prezzi delle cripto-valute).

Inoltre occorre osservare che non tutti gli exchange forniscono i dati dei vari tassi di cambio tramite le loro API (o tramite file CSV) e quindi possono essere standardizzati tramite un provider terzo.

Se il mercato non ha inefficienze di arbitraggio le oscillazioni sono minime tra un exchange e l'altro.

### 1.3 Contributo

Col presente contributo si intende, pertanto, proporre una riformulazione del passaggio in esame che chiarisca la determinazione del controvalore delle cripto-valute.

Un metodo alternativo di determinazione del rapporto di cambio tra la cripto-valuta e l'euro potrebbe essere scelto dal contribuente nei casi in cui non sia pratico andare a determinare il valore di ogni singola cripto-valuta (ad esempio qualora si abbiano transazioni in più di un exchange ed essi non forniscano, tramite le proprie API o i propri report, dei tassi di cambio chiari e specifici, almeno finché non esisterà un valore di mercato universale e ufficiale per le cripto-valute in questione), purché sia opportunamente documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente (ad esempio tramite la documentazione offerta dai software di rendicontazione che aggregano i dati dei vari exchange e wallet).

### 1.4 Finalità

La proposta è volta a chiarire e semplificare la determinazione del controvalore delle cripto-valute, anche nei casi in cui questa risulti particolarmente complessa.

## 2. Tematica: Fondi in staking in giacenza

### 2.1 Paragrafo della circolare

#### 2.3.4 Redditi derivanti dallo staking

*[...] Lo “staking” è essenzialmente il processo utilizzato dalla blockchain delle cripto-valute per raggiungere il consenso distribuito sulla generazione di un nuovo blocco attraverso il meccanismo di “Proof of Stake” (“PoS”), vale a dire un meccanismo algoritmico e crittografico che ricomprende tutte le operazioni informatiche volte a verificare la correttezza dei dati e, quindi, a registrare glistessi nella relativa blockchain. Detto processo consente al contribuente di partecipare alla produzione e alla validazione di nuovi blocchi proposti da altri validatori, utilizzando le proprie cripto-valute come stake; a tal fine, la piattaforma pone sulle stesse un “vincolo di indisponibilità” per il tempo necessario alla produzione e alla convalida dei blocchi della relativa blockchain.*

*Nel periodo di durata del “vincolo di indisponibilità”, le cripto-valute rimangono depositate sul proprio wallet e la produzione/convalida di nuovi blocchi comporta una remunerazione in cripto-valute determinata dalla stessa blockchain.*

### 2.2 Osservazione

Non è chiaro se le cripto-attività impegnate in "staking" e quindi durante il "vincolo di indisponibilità" (cioè un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo) vadano considerate ai fini della giacenza e quindi vadano indicate nel quadro RW oppure no.

### 2.3 Contributo

Col presente contributo si intende, pertanto, proporre una riformulazione del passaggio in esame che chiarisca come debbano essere considerate le cripto-attività impegnate in "staking".

Le cripto-attività bloccate durante l'attività di "staking" e quindi durante il "vincolo di indisponibilità" non dovrebbero essere conteggiate ai fini del monitoraggio fiscale (quadro RW).

### 2.4 Finalità

La proposta è volta a chiarire e semplificare la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, relativo al monitoraggio fiscale, escludendo le cripto-attività impegnate in "staking" durante il "vincolo di indisponibilità".

## 3. Tematica: Cashback in cripto-attività

### 2.1 Paragrafo della circolare

#### 3. Regime fiscale post legge di bilancio 2023

*[...] La definizione di cripto-attività operata dal legislatore fiscale, sebbene non preveda le specifiche esclusioni previste dal MiCA, è volta ad individuare una serie di attività che non costituiscono investimenti di natura strettamente finanziaria, la cui disciplina è già contenuta nelle lettere da c) a c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'articolo 67 del Tuir.*

*Pertanto, rientrano nella definizione di cripto-attività di cui alla citata lettera c-sexies) tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario.*

## **2.2 Osservazione**

Non è specificato se anche i proventi ottenuti tramite "cashback" (ad esempio tramite l'utilizzo di carte) siano sottoposti a tassazione e con quale modalità.

## **2.3 Contributo**

Col presente contributo si intende, pertanto, proporre una riformulazione del passaggio in esame che chiarisca come debbano essere tassati i proventi ottenuti tramite "cashback".

Qualora i proventi siano sotto forma di cripto-attività potrebbero essere tassati solamente se convertiti in valuta "fiat" oppure qualora venga prodotta una plusvalenza complessiva (considerando anche le altre cripto-attività) superiore a 2.000 euro nel periodo di imposta.

## **2.4 Finalità**

La proposta è volta a chiarire e semplificare il metodo di tassazione per i proventi ottenuti tramite "cashback".

Ringrazio per l'opportunità offerta e rimango a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali Saluti,